


Giorgio Temporelli intervista LAURA ACHENE

In questo numero di AIAQ News abbiamo intervistato **Laura Achene**, ruolo **Primo Ricercatore**, esperto italiano presso la CE nell'ambito del gruppo di lavoro **ATG Water Reuse**.

Le abbiamo fatto alcune domande in merito al recente **Regolamento Europeo che introduce nuove misure sul tema del risparmio idrico e al riuso delle acque reflue in agricoltura**



1. L'Unione Europea introduce nuove misure che riducono il rischio di penuria d'acqua per l'irrigazione delle colture: quali sono i punti salienti di questo Regolamento?

Il 5 giugno scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il REGOLAMENTO (UE) 2020/741 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua. Tale Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione è prevista entro tre anni dall'entrata in vigore.

Lo scopo del presente Regolamento è quello di favorire una maggiore diffusione del riutilizzo delle acque reflue urbane trattate (definite affinate) per usi irrigui in agricoltura, laddove opportuno ed efficiente in termini di costi, creando in tal modo un quadro che consenta agli Stati membri di praticare il riutilizzo dell'acqua qualora lo desiderino o ne abbiano necessità.

Il riutilizzo dell'acqua è un'alternativa promettente per molti Stati membri: attualmente, tuttavia, solo un piccolo numero di essi pratica il riutilizzo dell'acqua e ha adottato disposizioni legislative o norme nazionali a tale riguardo.

Il Regolamento lascia la facoltà agli Stati membri di non riutilizzare le acque affinate su parte o totalità del loro territorio sulla base di criteri oggettivi, elencati nella legislazione. Sulla discrezionalità lasciata agli Stati Membri di ricorrere o meno al riuso, il Regolamento ha posto il

vincolo di motivazione e di revisione periodica della decisione. Ciò consente agli Stati membri che non praticano il riutilizzo dell'acqua di evitare oneri amministrativi inutili, ad esempio associati all'istituzione di un'infrastruttura amministrativa per il rilascio dei permessi.

Un piano di gestione dei rischi è lo strumento da utilizzare che consente di garantire la sicurezza e l'accettabilità delle pratiche di riutilizzo dell'acqua. Tale approccio identifica e gestisce, in modo proattivo, i possibili rischi relativi all'utilizzo di acque reflue affinate, al fine di garantire una protezione adeguata della salute umana, animale e dell'ambiente. Questo strumento dovrebbe essere sufficientemente flessibile per essere applicato a tutti i tipi di impianti di riutilizzo dell'acqua, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità.

Al fine di elaborare tali piani di gestione dei rischi si potrebbero utilizzare gli orientamenti o le norme internazionali vigenti, ad esempio gli orientamenti per la valutazione e la gestione dei rischi per la salute riguardo al riutilizzo di acqua non potabile (ISO 20426:2018), gli orientamenti per l'utilizzo delle acque reflue trattate per progetti di irrigazione (ISO 16075:2015) o gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (*Water Safety Plan* e *Sanitation Safety Plan*).

Di rilievo è il fatto che non sono state stabilite prescrizioni minime per microinquinanti e microplastiche, come richiesto fortemente dai paesi del Nord Europa, ma si è convenuto che tali sostanze richiedono una particolare attenzione nell'ambito di una valutazione del rischio, in quanto rappresentano un problema generale, non limitato unicamente alle acque reflue trattate, ma esteso a tutte le tipologie di acque.

A sostegno dell'applicazione del Regolamento, la Commissione ha stabilito la preparazione di linee guida esplicative, da completare entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Al fine di incoraggiare il riutilizzo dell'acqua e rendere i soggetti interessati consapevoli dei benefici di tale pratica, promuovendone così l'accettazione, gli Stati membri dovrebbero garantire lo sviluppo di campagne di informazione e sensibilizzazione adeguate.

2. Al fine di garantire la protezione della salute umana, quali caratteristiche deve avere un'acqua reflua depurata per poter essere riusata nel settore agricolo?

Nell'allegato I del Regolamento vengono riportate le prescrizioni minime applicabili alle acque reflue affinate per essere utilizzate ai fini irrigui in agricoltura.

Sono contemplati diversi tipi di colture:

colture alimentari da consumare crude, ossia destinate al consumo umano crude o non lavorate; ^[1]_[5EP]

colture alimentari trasformate, dopo un processo di cottura o lavorazione industriale; ^[1]_[5EP]

colture non alimentari, non destinate al consumo umano (ad esempio, pascoli e colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

Il regolamento si basa sul principio "*fit for poupose*", pertanto, a seconda del tipo di coltura le acque di irrigazione avranno un tipo di trattamento differente e variano anche le modalità di irrigazione (Classe A, B, C, D); il trattamento sarà più spinto e avanzato per le colture alimentari destinate ad essere consumate crude con differenti prescrizioni minime di qualità e frequenze minime delle attività ordinarie di monitoraggio per verificare la conformità delle acque. Il controllo di validazione, invece, verrà eseguito, solo per la classe A di qualità delle acque trattate, cui si applicano le prescrizioni più rigorose, per valutare se gli obiettivi prestazionali sono rispettati.

Le classi di qualità delle acque trattate, nonché gli utilizzi e le tecniche di irrigazione consentiti per ciascuna classe sono elencati nella tabella 1. Le prescrizioni minime di qualità delle acque sono indicate alla lettera a della tabella 2. Le frequenze minime e gli obiettivi prestazionali per il controllo delle acque trattate sono stabiliti alla lettera b sempre della tabella 2. La tabella 3 riporta le frequenze minime delle attività ordinarie di monitoraggio delle acque trattate e la tabella 4 si riferisce al monitoraggio a fini di validazione.

Nell'allegato II si passa poi alla descrizione dei principali elementi necessari per la valutazione e gestione dei rischi derivanti dall'utilizzo delle acque reflue trattate ai fini di garantire un livello adeguato di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente .

3. Il riuso nel settore agricolo è l'unico previsto oppure gli Stati membri possono decidere di utilizzare le acque depurate anche in altri settori, come quello industriale e ricreativo?

Il Consiglio e il Parlamento convengono che le prescrizioni minime per la qualità dell'acqua e il relativo monitoraggio stabiliti nel regolamento riguardano esclusivamente l'utilizzo delle acque reflue urbane affinate a fini irrigui in agricoltura. Tuttavia, riconoscendo il grande potenziale del riutilizzo delle acque trattate per altri scopi diversi dai fini irrigui in agricoltura, l'allegato I del regolamento stabilisce che, fatte salve altre pertinenti normative dell'Unione nei settori ambientale e sanitario, gli Stati membri possono utilizzare le acque trattate per ulteriori scopi quali ^[L]_[SEP]il riutilizzo a fini industriali e ^[L]_[SEP]a fini ricreativi e ambientali. ^[L]_[SEP]

4

4. La qualità prevista per l'irrigazione agricola richiede che i reflui subiscano trattamenti terziari con l'impiego di tecnologie avanzate: quali aziende del settore "trattamento acque" saranno maggiormente interessate?

Ai fini del presente regolamento è opportuno che le attività di trattamento e quelle di depurazione delle acque reflue urbane possano avvenire all'interno di uno stesso luogo fisico, mediante la stessa struttura o attraverso più strutture separate. Inoltre, il gestore dell'impianto di trattamento e il gestore dell'impianto di affinamento dovrebbero poter coincidere. ^[L]_[SEP]Ai fini della produzione, dell'erogazione e dell'utilizzo di acque trattate, l'autorità competente provvede affinché venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua è elaborato dal gestore dell'impianto di affinamento, da altre parti responsabili e dagli utilizzatori finali, a seconda dei casi. ^[L]_[SEP]In base a queste premesse appare chiaro che saranno maggiormente interessati impianti di trattamento grandi, dotati di tecnologie più avanzate e di personale adeguato e preparato, in grado anche di implementare un piano di valutazione e gestione del rischio, oppure piccoli impianti di trattamento afferenti ad es. ad un consorzio di bonifica.

5. Gli standard qualitativi previsti per il riuso delle acque reflue depurate offrono garanzie agli operatori del settore e ai consumatori anche in merito alla recente epidemia COVID-19?

Le acque reflue sono uno strumento importante per monitorare la presenza del virus e capire quale sia la reale dimensione del contagio in una popolazione, inoltre può rilevare molto precocemente la sua ricomparsa in futuro. Come già specificato dalla collega Giuseppina La Rosa, il ritrovamento di frammenti del genoma di SARS-COV-2 in reflui non trattati non implica rischi per la salute umana. I reflui urbani, infatti, sono sottoposti a una serie di trattamenti di natura chimica, fisica e biologica che inattivano eventuali virus presenti.

Per quanto riguarda gli operatori del settore, le pratiche standard utilizzate negli impianti di trattamento delle acque reflue dovrebbero essere sufficienti per proteggere i lavoratori da eventuali infezioni. Queste pratiche standard, da applicare rigorosamente, comprendono precauzioni igieniche, pratiche di lavoro sicure e dispositivi di protezione individuale (DPI) normalmente richiesti quando si maneggiano acque reflue non trattate.

Articolo estratto da AIAQ News n°14 giugno 2020

<http://www.acquadiqualita.it/it/archivio/aiaq-news-giugno-2020.php>